CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

# Art. 17

## Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito

La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codici penali militari di pace e di guerra |
| Estremi | Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 |
| Libro | Primo — Dei reati militari, in generale |
| Titolo | Primo — Della legge penale militare |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/art-17-reati-commessi-in-territorio-estero-di-occupazione-di-soggiorno-o-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it